

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2003/C 155/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 155/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3183 — Holtzbrink Networxs/Weltbild/T-Online Venture/Bertelsmann Online) ⁽¹⁾	2
2003/C 155/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3146 — Smith & Nephew/Centerpulse) ⁽¹⁾	2
2003/C 155/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3198 — VW AUDI/VW AUDI Vertriebszentren) ⁽¹⁾	3
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
2003/C 155/05	Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (<i>Avviso che invita a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2003 nei settori predefiniti</i>)	4
2003/C 155/06	Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (<i>Il presente testo annulla e rimpiazza il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 149 del 26 giugno 2003, pag. 15</i>)	5
2003/C 155/07	Autorizzazione dell'aiuto di Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 all'accordo sulla vigilanza e la Corte (Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure appropriate)	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 155/08	Autorizzazione dell'aiuto di Stato ai sensi degli artt. 61 e 63 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'accordo sulla vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure appropriate	7
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2003/C 155/09	Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 155 E	8
	Commissione	
2003/C 155/10	Inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»	9
2003/C 155/11	Invito a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

2 luglio 2003

(2003/C 155/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1535	LVL	lats lettoni	0,652
JPY	yen giapponesi	137,36	MTL	lire maltesi	0,4271
DKK	corone danesi	7,4307	PLN	zloty polacchi	4,446
GBP	sterline inglesi	0,6937	ROL	leu rumeni	37 770
SEK	corone svedesi	9,1831	SIT	tolar sloveni	234,048
CHF	franchi svizzeri	1,5516	SKK	corone slovacche	41,48
ISK	corone islandesi	88,15	TRL	lire turche	1 616 000
NOK	corone norvegesi	8,242	AUD	dollari australiani	1,702
BGN	lev bulgari	1,9464	CAD	dollari canadesi	1,5594
CYP	sterline cipriote	0,58706	HKD	dollari di Hong Kong	8,9952
CZK	corone ceche	31,593	NZD	dollari neozelandesi	1,9459
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0224
HUF	fiorini ungheresi	263,14	KRW	won sudcoreani	1 369,32
LTL	litas lituani	3,4532	ZAR	rand sudafricani	8,4807

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3183 — Holtzbrink Networxs/Weltbild/T-Online Venture/Bertelsmann Online)**

(2003/C 155/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 giugno 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 303M3183. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3146 — Smith & Nephew/Centerpulse)**

(2003/C 155/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 maggio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3146. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3198 — VW AUDI/VW AUDI Vertriebszentren)**

(2003/C 155/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25 giugno 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Volkswagen AG (Volkswagen) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme delle imprese VW AUDI Vertriebszentrum Nord GmbH & Co KG, VW AUDI Vertriebszentrum GmbH + Co KG Wedemark KG, VW AUDI Vertriebszentrum Nord-West GmbH & Co KG, VW AUDI Vertriebszentrum West GmbH & Co KG, VW AUDI Vertriebszentrum Rhein-Main GmbH & Co KG, VW AUDI Vertriebszentrum Südwest/Franken GmbH & Co KG e VW AUDI Vertriebszentrum GmbH & Co Berlin KG (in appresso denominate collettivamente «i centri di distribuzione») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Volkswagen: progettazione, fabbricazione e distribuzione di autovetture, veicoli commerciali leggeri, nonché dei relativi pezzi di ricambio ed accessori,

— i centri di distribuzione: distribuzione di componenti ed accessori per autoveicoli.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3198 — VW AUDI/VW AUDI Vertriebszentren, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Avviso che invita a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2003 nei settori predefiniti)

(2003/C 155/05)

Il ministero norvegese del Petrolio e dell'energia bandisce con la presente un invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Le domande di autorizzazione vanno inoltrate al:

Ministero del Petrolio e dell'energia
P.O. Box 8148 Dep.
N-0033 Oslo

entro le ore 12.00 del 1° ottobre 2003 o entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se quest'ultimo termine è successivo.

Il rilascio delle autorizzazioni è previsto per il quarto trimestre del 2003, nel quadro delle aggiudicazioni 2003 nei settori predefiniti per la piattaforma continentale norvegese.

Per ulteriori raggugli, contattare il ministero del Petrolio e dell'energia al seguente numero di telefono: (47) 22 24 63 33.

Pubblicazione di decisioni degli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾

(Il presente testo annulla e rimpiazza il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 149 del 26 giugno 2003, pag. 15)

(2003/C 155/06)

NORVEGIA

Licenze d'esercizio revocate

Categoria A: Licenze d'esercizio senza la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Decisione vigente dal
Nordic Aviation Resources AS	Sandefjord Lufthavn N-3239 Sandefjord	1.2.2003

Categoria B: Licenze d'esercizio compresa la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Decisione vigente dal
Rørosfly v/Torw. Sandnes	Røros Lufthavn N-7374 Røros	12.1.2003

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

Autorizzazione dell'aiuto di Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 all'accordo sulla vigilanza e la Corte

(Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure appropriate)

(2003/C 155/07)

- Data di adozione:** 9.4.2003
- Stato EFTA:** Norvegia
- N. dell'aiuto:** SAM 070.019
- Titolo:** Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 9 aprile 2003 volta a modificare la decisione dell'Autorità del 4 dicembre 2002 di proporre alla Norvegia l'adozione di misure appropriate per quanto riguarda l'aiuto di Stato sotto forma di garanzie nel quadro della legge sulle imprese statali («Lov om statsforetak»)
- Base legale:** Legge sulle imprese statali (legge norvegese n. 71 del 30 agosto 1991 sulle imprese statali; «Lov om statsforetak») modificata dalla decisione del Parlamento norvegese del 16 dicembre 2002 [«Odelstingsbeslutning nr. 43 (2002-03)»]
- Forma dell'aiuto:** Garanzia statale
- Decisione:** Le misure appropriate, proposte dall'Autorità e accettate dalle autorità norvegesi sono le seguenti:
- a) le autorità norvegesi adotteranno, senza indugio, tutte le misure legislative, amministrative e altre, necessarie alla soppressione di qualsiasi aiuto incompatibile derivante dai capitoli 4, 51 e 53 della legge sulle imprese di Stato. L'aiuto dovrà essere soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003, fatta salva la prosecuzione dell'applicazione di dette disposizioni riguardo agli obblighi finanziari delle imprese statali non connessi con prestiti specifici e già in essere prima del 1° gennaio 2003. In merito a questi ultimi, la soppressione della garanzia statale di cui ai capitoli 4, 51 e 53 della legge sulle imprese di Stato entrerà in vigore non appena completato il procedimento legislativo previsto alla soppressione della garanzia statale, e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2003;
 - b) il governo norvegese comunicherà all'Autorità le misure proposte legislative, amministrative e altre relative alla soppressione dell'aiuto di cui al punto 1.a) della presente decisione al più presto e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003.
- Altre informazioni:** Il testo autentico della decisione, dal quale sono state tolte tutte le informazioni riservate, figura al seguente indirizzo: <http://www.eftasurv.int>
- Il governo norvegese ha accettato le misure appropriate.
-

Autorizzazione dell'aiuto di Stato ai sensi degli artt. 61 e 63 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'accordo sulla vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre misure appropriate

(2003/C 155/08)

Data di adozione:	4.12.2002
Stato EFTA:	Norvegia
N. dell'aiuto:	SAM 070.019
Titolo:	Proposta alla Norvegia di adozione di misure appropriate per quanto riguarda l'aiuto di Stato sotto forma di garanzie nel quadro della legge sulle imprese statali («Lov om statsforetak»)
Base giuridica:	Legge sulle imprese statali (legge norvegese n. 71 del 30 agosto 1991 sulle imprese statali; «Lov om statsforetak»)
Forma dell'aiuto:	Garanzia statale
Decisione:	<p>Le misure appropriate, proposte dall'Autorità e accettate dalle autorità norvegesi sono le seguenti:</p> <p>a) il governo norvegese adotterà tutte le misure legislative, amministrative e altre, necessarie alla soppressione di qualsiasi aiuto incompatibile derivante dai capitoli 4, 51 e 53 della legge sulle imprese di Stato. L'aiuto dovrà essere soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003, fatta salva la concessione di una data ulteriore, qualora l'Autorità la ritenga oggettivamente necessaria e giustificata;</p> <p>b) il governo norvegese comunicherà all'Autorità le misure pertinenti che esso intende adottare allo scopo di sopprimere l'aiuto in oggetto al più presto e in ogni caso non oltre sei settimane dalla ricezione della presente decisione.</p> <p>Il testo autentico della decisione, dal quale sono state tolte tutte le informazioni riservate, figura al seguente indirizzo:</p> <p>http://www.eftasurv.int</p>

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 155 E*(2003/C 155/09)*

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

Inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2003/C 155/10)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «programma specifico»).
3. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitati a presentare alla Commissione europea le loro proposte di azione indiretta di RST, fatte salve le condizioni espresse nelle regole di partecipazione e nell'invito.

In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata gli obiettivi e le priorità del summenzionato programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea 2002-2006 ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azione indiretta di RST sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti verranno verificate nel quadro della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Prima di ciò, comunque, i proponenti dovranno firmare una dichiarazione in cui dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Essi dovranno inoltre fornire alla Commissione le informazioni indicate dall'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azione indiretta di RST o a collaborare alla loro stesura.

2. Il presente invito a presentare proposte di azione indiretta di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nella scheda allegata. La scheda contiene, in particolare, le informazioni relative alla scadenza per la presentazione delle proposte di azione indiretta di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, la data indicativa per la firma dei primi contratti, il bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri di valutazione delle proposte di azione indiretta di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.
4. La Commissione pubblica delle guide del proponente, concernenti gli inviti a presentare proposte che contengano le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azione indiretta di RST. Le guide, il programma di lavoro, le linee direttrici ed eventuali ulteriori informazioni in merito a questo invito possono essere richiesti al seguente indirizzo presso la Commissione:

Commissione europea
FP6 Information Desk
Direzione generale Ricerca
B-1049 Bruxelles
Web: www.cordis.lu/fp6

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata da C(2003) 577, C(2003) 955 e C(2003) 1952, non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.1.2002, pag. 1.

5. Le proposte di azione indiretta di RST vanno preferibilmente presentate per via elettronica con lo «strumento elettronico di presentazione delle proposte» (EPSS).

In questo ambito, le proposte di azioni indirette di RST possono anche venire preparate off-line, oppure on-line, e presentate on-line. Le proposte preparate con la versione off-line del sistema EPSS possono alternativamente essere presentate su CD-ROM o su dischetto (una versione cartacea della proposta per un'azione indiretta deve essere in ogni caso allegata).

Tale sistema EPSS (per uso sia off-line che on-line) è accessibile tramite il sito web www.cordis.lu

In ogni caso, le proposte per azioni indirette di RST si possono anche preparare e presentare compilando i moduli nella guida per le proposte (detti «versione cartacea»).

6. Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM, dischetto, supporto cartaceo ed inviate per posta, devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la seguente dicitura:

«FP6 – Research Proposal»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-SSP-2-SARS
Commissione europea
B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dal proponente [compresi i corrieri privati ⁽⁷⁾] devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la seguente dicitura:

«FP6 – Research Proposal»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-SSP-2-SARS
Commissione europea
1, Rue de Genève
B-1140 Bruxelles.

Le proposte di azione indiretta di RST possono essere presentate on-line tramite il sito web Cordis: www.cordis.lu

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM o su dischetto che siano incomplete ⁽⁸⁾, illeggibili ⁽⁹⁾ o che contengano virus, non saranno accettate nel caso in

cui non siano accompagnate da una versione cartacea nello stesso plico.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate on-line che siano incomplete ⁽¹⁰⁾, illeggibili ⁽¹¹⁾ o che contengano virus non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su supporto cartaceo che siano incomplete ⁽¹²⁾ non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST trasmesse per posta elettronica («e-mail») ⁽¹³⁾ o via fax non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST che non soddisfino le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicato nell'invito, saranno escluse.

Ciò si applica indipendentemente da qualsiasi ulteriore criterio di eleggibilità indicato dal programma di lavoro.

7. Le proposte di azione indiretta di RST devono pervenire alla Commissione entro la data e l'orario previsti dall'invito. Le proposte di azione indiretta che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte per azioni indirette di RST che non soddisfino le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicato nell'invito non saranno accettate.

Ciò si applica a qualsiasi altro criterio di eleggibilità richiesto dal programma di lavoro.

8. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta di azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima della scadenza del relativo invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elettronica (CD-ROM, dischetto, on-line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in forma elettronica.

9. Qualora il relativo invito lo preveda, esse potranno tuttavia essere esaminate in una sessione di valutazione successiva.

10. I proponenti sono invitati a citare correttamente il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio quando si richiedono informazioni o viene presentata una proposta di azione indiretta di RST).

⁽⁷⁾ Gli utenti di corrieri privati che richiedono un recapito telefonico del destinatario dovrebbero indicare il numero seguente: (32-2) 295 58 75 (Mr. J-C Debouvere).

⁽⁸⁾ Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve contenere obbligatoriamente due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

⁽⁹⁾ Le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate in formato PDF (versione 3 o versione superiore) od in formato RTF («Rich Text Format»).

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 8.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 8.

⁽¹³⁾ Questo non riguarda le proposte di azione indiretta di RST che siano state presentate on-line.

ALLEGATO

1. **Programma specifico:** «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca».
2. **Attività:** Attività specifica riguardante la ricerca orientata alle politiche nell'ambito del programma «Sostegno destinato alle politiche ed anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche».
3. **Denominazione dell'invito:** Ricerca orientata alle politiche — Invito speciale concernente la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2003-SSP-2-SARS.
5. **Data di pubblicazione:** 3 luglio 2003.
6. **Data o date di scadenza:** 30 settembre 2003 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).
7. **Bilancio totale indicativo:** 9 milioni di EUR.

Strumento ⁽¹⁾	Milioni di EUR
STREP, CA	9,0 (*)

⁽¹⁾ STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento.

(*) Ulteriori finanziamenti potrebbero rendersi disponibili previa approvazione delle autorità di bilancio.

8. **Settori oggetto dell'invito e strumenti:**

Settori nell'ambito della priorità «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei»	Compiti	Strumenti	Contributo comunitario indicativo (milioni di EUR)
8.1.B.2.2 Questioni inerenti alla salute pubblica, tra cui epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale	9	CA	9,0 (*)
	10, 11, 12, 13	STREP	

(*) Ulteriori finanziamenti potrebbero rendersi disponibili previa l'approvazione delle autorità di bilancio.

9. **Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:**

Strumento	Numero minimo
STREP e CA	<u>3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA</u>

10. **Limiti alla partecipazione:** Nessuna.
11. **Accordi consortili:** I partecipanti ai progetti di ricerca e sviluppo tecnologico risultanti dal presente invito, sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
12. **Procedura di valutazione:**
 - La procedura di valutazione prevede una sola fase.
 - In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.
13. **Criteri di valutazione:** Per i criteri applicabili ai singoli strumenti cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).
14. **Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:**
 - Risultati della valutazione: Tenuto conto dell'ampia portata della ricerca orientata alle politiche e dell'esigenza di garantire la coerenza con le priorità tematiche del programma di lavoro, sono previste più sessioni di valutazione i cui risultati non saranno disponibili prima di novembre 2003.
 - Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore all'inizio del 2004.

⁽¹⁾ MS = Stati membri dell'UE; SA (comprensivi i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

Invito a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2003/C 155/11)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «programma specifico»).

In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata gli obiettivi e le priorità del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, e di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità Europea 2002-2006 ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate nel quadro di inviti a presentare proposte.

2. I presenti inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative alla scadenza per la presentazione delle proposte di azione indiretta di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, il bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri di valutazione delle proposte di azione indiretta di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario ap-

plicabile al bilancio generale delle Comunità Europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitati a presentare alla Commissione europea le loro proposte di azione indiretta di RST, fatte salve le condizioni espresse nelle regole di partecipazione e nel relativo invito.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti verranno verificate nel quadro della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Prima di ciò, comunque, i proponenti dovranno firmare una dichiarazione in cui affermano di non trovarsi in nessuno dei casi previsti dall'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Essi dovranno inoltre fornire alla Commissione le informazioni indicate dall'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, stabilente regole dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare in prima persona o a partecipare alla presentazione di proposte di azione indiretta di RST.

4. La Commissione mette a disposizione delle guide del proponente, concernenti gli inviti a presentare proposte che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azione indiretta di RST. Queste guide, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito a questo invito possono essere richiesti al seguente indirizzo presso la Commissione:

Commissione europea
FP6 Information Desk
Direzione generale della Ricerca
B-1049 Bruxelles
Web: www.cordis.lu/fp6

5. Le proposte di azione indiretta vanno preferibilmente presentate per via elettronica, attraverso il sistema elettronico di presentazione delle proposte (PESS). Le proposte di azioni indirette di RST possono venire preparate sia off-line che on-line, e poi venir inviate on-line. Le proposte preparate con la versione off-line del sistema PESS possono, in alternativa, essere compilate in versione cartacea, e presentate assieme alla versione elettronica su CD-ROM o su dischetto (una copia cartacea della proposta per un'azione RST indiretta deve essere fornita in entrambi i casi).

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata da C(2003) 577, C(2003) 955, e C(2003) 1952, tutte non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Il sistema PESS sarà accessibile (sia/per uso on-line che off-line) tramite il sito web www.cordis.lu.

In ogni caso, le proposte per azioni indirette di RST si possono anche preparare e presentare compilando i moduli nella guida per i proponenti (detti «versione cartacea»).

6. Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM, dischetto o supporto cartaceo ed inviate per posta devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la seguente dicitura:

Commissione europea
«FP6 — Research Proposals»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-Global-2
B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dal proponente [compresi i corrieri privati ⁽⁷⁾] devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la seguente dicitura:

Commissione Europea
«FP6 — Research Proposal»
Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-Global-2
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruxelles

Le proposte per azioni indirette di RST possono essere inviate on-line attraverso il sito CORDIS www.cordis.lu.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM o su dischetto che siano incomplete ⁽⁸⁾, illeggibili ⁽⁹⁾ o che contengano virus, non saranno accettate nel caso in cui non siano accompagnate, nella stessa busta, da una versione cartacea.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate on-line che siano incomplete ⁽¹⁰⁾, illeggibili ⁽¹¹⁾ o che contengano virus non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su supporto cartaceo che siano incomplete ⁽¹²⁾ non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST trasmesse per posta elettronica («e-mail») ⁽¹³⁾ o via fax non saranno accettate.

7. Le proposte di azione indiretta di RST devono pervenire alla Commissione entro la data e l'orario previsti dall'invito. Le proposte di azione indiretta che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte per azioni indirette di RST che non soddisfino le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicato nell'invito non saranno accettate.

Ciò si applica a qualsiasi altro criterio di eleggibilità richiesto dal programma di lavoro.

8. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima della scadenza dell'invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elettronica (CD-Rom, dischetto, on-line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in forma elettronica.

9. I proponenti sono invitati ad assicurarsi di citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che riguarda l'invito (ad esempio quando si richiedono informazioni o viene presentata una proposta di azione indiretta di RST).

⁽⁷⁾ Gli utenti di corrieri privati che richiedono un recapito telefonico del destinatario dovrebbero indicare il numero seguente: (32-2) 295 58 78 (Mr. J-C Debouvère).

⁽⁸⁾ Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve contenere obbligatoriamente due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

⁽⁹⁾ Le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate in formato PDF (versione 3 o versione superiore) od in formato RTF («Rich Text Format»).

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 8.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 8.

⁽¹³⁾ Questo non riguarda le proposte di azione indiretta di RST che siano state presentate on-line.

ALLEGATO

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Attività:** Area tematica prioritaria «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi»; sottopriorità «Cambiamento globale ed ecosistemi»
3. **Denominazione dell'invito:** Invito tematico nel settore «Cambiamento globale ed ecosistemi»
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2003-Global-2
5. **Data di pubblicazione:** 3 luglio 2003
6. **Data o date di scadenza:** Per i progetti integrati (IP) e le reti di eccellenza (NOE): 9 ottobre 2003 (prima fase) alle ore 17 (ora di Bruxelles). Per i progetti specifici mirati nel campo della ricerca (STREP) e le azioni di coordinamento (CA): 9 ottobre 2003 alle ore 17 (ora di Bruxelles). Per le azioni di sostegno specifico (SSA): 9 ottobre 2003 alle ore 17 (ora di Bruxelles) e 17 febbraio 2004 alle ore 17 (ora di Bruxelles). Per maggiori dettagli si prega di andare al punto n° 12.
7. **Bilancio totale indicativo:** 180 milioni di EUR, ripartiti come segue:

Strumento (¹)	milioni di euro
IP e NOE	150
STREP e CA	30
SSA	

(¹) IP = progetto integrato; NOE = Rete di eccellenza; STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.

8. **Settori oggetto dell'invito e strumenti:** I proponenti interessati sono invitati a presentare proposte sui temi seguenti di cui in appresso vengono riportati solo i titoli abbreviati. Per le denominazioni e la definizione dei temi nella loro versione integrale, i proponenti devono fare riferimento al programma di lavoro. La valutazione delle proposte si baserà sulla denominazione completa dei temi nella formulazione riportata nel programma di lavoro.

Settore	Tema	Strumento
Settore 6.3.I: Impatto e meccanismi delle emissioni di gas ad effetto serra e degli inquinanti atmosferici sul clima, sulla riduzione dello strato di ozono e sui pozzi di assorbimento del carbonio	6.3.I.1.b)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.I.2.b)	NOE o IP
	6.3.I.3.a)	NOE o IP
	6.3.I.3.b)	STREP, CA
	6.3.I.3.c)	STREP, CA
	6.3.I.5.b)	NOE o (preferibilmente) IP
Settore 6.3.II: Ciclo dell'acqua, compresi gli aspetti legati al suolo	6.3.II.2.2.b)	STREP, CA
	6.3.II.3.1.b)	NOE o IP
	6.3.II.3.2.a)	STREP, CA
	6.3.II.3.3.b)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.II.4.1.a)	NOE o (preferibilmente) IP
Settore 6.3.III: Biodiversità ed ecosistemi	6.3.III.1.5	NOE o IP
	6.3.III.3.1	NOE o IP
	6.3.III.3.2	NOE o IP
	6.3.III.4.2	NOE o IP
	6.3.III.4.3	STREP, CA
	6.3.III.4.4	STREP, CA

Settore	Tema	Strumento
Settore 6.3.IV: Meccanismi della desertificazione e delle catastrofi naturali	6.3.IV.1.b)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.IV.1.c)	NOE o IP
	6.3.IV.2.c)	STREP, CA
Settore 6.3.V: Strategie per una gestione sostenibile dei suoli, in particolare delle zone costiere, dei terreni agricoli e delle foreste	6.3.V.1.1.a)	NOE o IP
	6.3.V.2.1.a)	NOE o (preferibilmente) IP
Settore 6.3.VI: Previsioni operative e modellizzazione, compresi i sistemi di osservazione dei cambiamenti climatici globali	6.3.VI.1.a)	NOE
	6.3.VI.1.b)	STREP
Settore 6.3.VII: Ricerca complementare	6.3.VII.1.1.a)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.VII.1.1.b)	STREP, CA
	6.3.VII.2.1.a)	NOE o IP
Settore 6.3.VIII: Aspetti orizzontali: concetti e strumenti nell'ambito dello sviluppo sostenibile	6.3.VIII.1.b)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.VIII.1.c)	NOE o (preferibilmente) IP
	6.3.VIII.2.c)	NOE o IP
	6.3.VIII.2.e)	STREP, CA
Azioni di sostegno specifico	(Per ulteriori informazioni cfr. «Azioni di sostegno specifico» del programma di lavoro)	SSA

9. Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:

Strumento	Numero minimo di partecipanti
IP, NOE, STREP e CA	<u>Tre soggetti giuridici indipendenti da tre diversi SM o SA, di cui almeno due SM o PCA</u>
SSA	1 soggetto giuridico di 1 SM o 1 SA

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11. Accordi consortili:

- I partecipanti ai progetti integrati (IP) e alle reti di eccellenza (NOE) sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
- I partecipanti ai progetti STREP, CA e SSA nell'ambito del presente invito sono incoraggiati, ma non tenuti, a sottoscrivere un accordo consortile.

⁽¹⁾ SM = Stati membri dell'Unione europea (UE); SA (ivi compresi i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

12. Procedura di valutazione:

- Per gli IP e le NOE, la valutazione prevede una procedura in due fasi (in attesa di conferma). Una proposta di massima di circa 20 pagine deve essere presentata alla scadenza indicata al punto 6.
- I coordinatori della proposte che hanno superato la prima fase sono invitati a presentare una proposta completa. La data limite per questo secondo invio è specificata nella richiesta (data di scadenza indicativa: 17 febbraio 2004).
- Per gli altri strumenti, la valutazione prevede una procedura in una singola fase.
- Il processo di valutazione può assumere la forma di una valutazione «a distanza» delle proposte da parte di membri del gruppo di valutazione. I proponenti possono essere invitati a discutere della loro proposta con il gruppo di valutazione.
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).**14. Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:**

- Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 2-3 mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'invito a presentare proposte.
 - Firma dei primi contratti: si prevede che i primi contratti per gli IP, le NOE, gli STREP e le CA relativi a questo invito saranno firmati entro la fine del 2004.
-